



Ordinanza del Sindaco n. 15 del 19.05.2020.

Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Svolgimento mercato settimanale, DPCM 09.02.2020, art. 1, c. 2 e chiusura aree giochi. Provvedimenti.

IL SINDACO

CONSIDERATO

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020, ha valutato come pandemica l'epidemia da COVID-19;

EVIDENZIATO

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che il carattere dell'epidemia risulta essere ancora particolarmente diffusivo;

VISTO il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

VISTO il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

VISTO il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

VISTO il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

VISTO il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020; Visto il DPCM del 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza 20.03.2020 del Ministro della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 01.04.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 10.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in particolare gli allegati 4 “misure igienico-sanitarie” e 5 “misure per gli esercizi commerciali”;

VISTO il D.L. 16.05.2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le successive Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, in particolare n. 26 del 07.04.2020, n. 29 del 08.04.2020, n. 36 del 13.04.2020, n. 37 del 15.04.2020, n. 46 del 23.04.2020 e n. 50 del 30.04.2020;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza sindacale nr.12 del 06/05/2020 avente a oggetto: “Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolgimento mercato cittadino DPCM 09/03/2020, art1, c.2 provvedimenti”

VISTA in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54 del 3 maggio 2020 che all'art. 4 punto b), con specifico riferimento ai mercati scoperti, stabilisce quanto segue:

“i mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

-obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;

-definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;

-individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

-limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;

- l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale; vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

-distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

- presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita; “

VISTA la successiva Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020” nella quale, tra l'altro, in ordine al commercio su area pubblica dispone quanto segue:

“17. che, dal 18 maggio 2020, l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato “Protocollo di sicurezza per l'esercizio

delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);

18. di precisare che l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva”;

RITENUTO, in tale contesto, di poter avviare una graduale e non indiscriminata ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria, avendo cura della evoluzione della situazione epidemiologica;

Per quanto sopra esposto,

DISPONE

la ripresa delle vendite al dettaglio su aree pubbliche del mercato settimanale cittadino del venerdì, che si svolge in centro abitato, interessando: Piazza Garibaldi, Largo del Campanile, via Roma e via Umberto I° individuando le idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con le modalità di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 54/2020, così come integrata dall’Allegato n. 9 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020;

la localizzazione del settore alimentare e ortofrutticolo su Piazza Garibaldi;

la localizzazione della vendita al dettaglio per il settore non alimentare su Via Roma e Via Umberto I°;

Si precisa che le misure e le cautele da osservare obbligatoriamente sono le seguenti:

- 1) Perimetrazione degli spazi o dell’area occupata dal mercato;
- 2) Distanziamento interpersonale (almeno 1 mt tra le persone);
- 3) Presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;
- 4) Utilizzo di mascherine sia per gli operatori che per i clienti;
- 5) Uso guanti usa e getta per operatori e clienti;
- 6) Regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale;

DISPONE

La riapertura delle Ville e Giardini Comunali, con esclusione delle aree giochi. Resta vietata ogni forma di assembramento. I visitatori dovranno rispettare la distanza interpersonale di un metro e indossare mascherine protettive.

NOMINA

Quale responsabile per l’attuazione delle misure nazionali e regionali legate all’emergenza Covid-19 il Comandante della Polizia Municipale Ten. Antonio Marchesani con il compito di coordinare sul posto il personale addetto, ai fini dell’assistenza ai clienti e operatori del mercato e per l’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza e di quelle previste nell’Ordinanza nr. 59 del 14 del Presidente della Giunta Regionale.

DISPONE

Le seguenti condizioni, prescrizioni, modalità e termini di svolgimento di detta edizione di mercato settimanale come da Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo nr.59 del 14 maggio u.s..

La presente ordinanza verrà pubblicata sul siti istituzionale del Comune.

Copia del presente provvedimento sarà inoltre trasmesso a:

- Prefettura- Ufficio Territoriale Del Governo di Chieti – via PEC protocollo.prefrch@pec.interno.it;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri di Cupello – PEC – stch321320@carabinieri.it

La mancata partecipazione ai mercati effettuati durante il periodo di emergenza COVID-!) non viene conteggiata ai fini dell'eventuale revoca del posteggio.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, è sanzionata – anche penalmente – secondo quanto stabilito dagli art. 3 del DL n.6/2020, convertito con modifiche dalla L n.13/2020 come modificato dall'art. 15 del DL n.14/2020.

Gli organi di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92 “Nuovo codice della strada” sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza, coadiuvati da personale della locale Protezione Civile “MO.DA.VI.”

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.



Il Sindaco
Graziana Di Florio

COMUNE DI CUPELLO - Prot. n. 0003300 del 19-05-2020 partenza
COMUNE DI CUPELLO - Prot. n. 0003300 del 19-05-2020 partenza